

Proprietari di Fabbricati, esito incontro 19/03/2019

Roma, 20 marzo 2019

Testo Unitario

In data 19 marzo 2019, le OO.SS. Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs hanno incontrato, nell'ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricato scaduto dal 31 dicembre 2014, l'associazione datoriale Confedilizia per proseguire il confronto di merito, che, nell'occasione specifica, si concentrato sul Capo I - rubricato Mansioni del lavoratore del Titolo III relativo alla Classificazione e mansioni dei lavoratori e sul Capo I (Costituzione del rapporto di lavoro) del Titolo V del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nello specifico, Confedilizia ha sottoposto alle OO.SS. una riformulazione degli articolati di cui sopra intervenendo sugli aspetti dappresso evidenziati:

	ATTUALE PREVISIONE DEL CCNL	MODIFICHE NORMATIVE PROPOSTE DA CONFEDILIZIA	VALUTAZIONE DELLE OO.SS.
mansioni	articolo 21 comma 4, lettera m) - non prevede la mansione del ritiro pacchi	integrazione della precitata lettera m) con la mansione del ritiro pacchi col riconoscimento dell'indennità di 0,88 € attualmente prevista per il ritiro raccomandate negli immobili ad uso prevalentemente non abitativo	oltre a prevedere esplicitamente la mansione, andrebbe prevista un'indennità specifica superiore a quella di 0,88 € per il ritiro
apprendistato professionalizzante	articolo 35 e seguenti recepiscono in sostanza la normativa previgente in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui al D. Lgs. 167/2011	innovazioni scaturenti dalla modificata disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante conseguente alla entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015	in buona sostanza le modifiche proposte sono accoglibili, in quanto coerenti all'impianto normativo di riferimento
contratto a tempo determinato	articolo 37 e 38 si rifanno al D. Lgs. 368/2001 ormai quasi del tutto superato dalle successive modifiche normative succedutesi negli anni	rivisitazione radicale delle attuali previsioni contrattuali finalizzata perlopi a neutralizzare le più significative novità introdotte dalla L. 96/2018 (di conversione del c.d. Decreto Dignit, soprattutto in materia di durata complessiva dei contratti sorretti da causali (da 24 a 36 mesi), nonché a considerare quali attività stagionali i servizi resi da operatori impiegati presso proprietà immobiliari destinate prevalentemente a seconde case	quanto proposto in termini di regolazione contrattuale, oltre che calarsi all'interno di un equilibrio generale, deve necessariamente rifarsi ad un criterio oggettivo e non configurarsi come una mera deroga alle previsioni normative vigenti, soprattutto riguardo alla durata massima del contratto a tempo determinato
lavoro ripartito	attuale formulazione dell'articolo 39 recepisce il D. Lgs. 276/2003	riproposizione delle attuali previsioni con superamento delle norme ormai abrogate	stante il fatto che tale istituto sia stato condiviso dalle parti firmatarie, non si sollevano obiezioni ad una sua riproposizione

lavoro somministrato	anche l'articolo 41 - rubricato Contratti di somministrazione ricalca le previsioni di legge a riguardo	conferma delle previsioni contrattuali in tema e superamento della sanzione (consistente in un incremento della retribuzione del 30% della retribuzione da riconoscere al singolo lavoratore) in caso di rapporto di lavoro instaurato per ipotesi diverse da quelle previste dal CCNL	la proposta di stralcio dell'incremento da riconoscere al lavoratore nel caso di rapporto instaurato per ipotesi non contemplate dal CCNL, per quanto da valutare in ordine alla sua reale portata, parrebbe porsi in discontinuità rispetto ad un condiviso criterio di rendere maggiormente cogenti le previsioni contrattuali in materia.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sia pure non senza difficoltà il confronto negoziale prosegue e le OO.SS. stanno fattivamente operando per rendere maggiormente proficua la trattativa.

Le parti hanno stabilito di aggiornare i lavori per il giorno **28 marzo prossimo** in sessione ristretta e per il 9 maggio 2019 in plenaria (la riunione in plenaria inizierà alle ore 11:00 presso la sede della bilateralità settoriale in Corso Trieste, 10 in Roma).

p. la Filcams Cgil Nazionale

Sandro Pagaria